



**Istituto Comprensivo Statale “Lombardo Radice – E. Fermi”**

Via U. Foscolo – 91015 CUSTONACI (TP)

C.F.: 80006340816 – Cod. Mecc. TPIC80900Q

E-Mail: [tpic80900q@istruzione.it](mailto:tpic80900q@istruzione.it) – PEC: [tpic80900q@pec.istruzione.it](mailto:tpic80900q@pec.istruzione.it)

Sito Web: [www.lombardoradice-fermi.edu.it](http://www.lombardoradice-fermi.edu.it)

**REGOLAMENTO D’ISTITUTO PER L’ATTIVITA’ NEGOZIALE  
RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE  
E PER I CONTRATTI DI PRESTAZIONE D’OPERA**

**Approvato con delibera N. 24 del Consiglio di Istituto in data 03/09/2020.**

**IL CONSIGLIO DI ISTITUTO**

- VISTO** il D.I. 28 agosto 2018 n.129, art.45, comma 2, lett. a), che attribuisce al Consiglio di istituto la competenza di adottare, in via preventiva alle procedure di attività negoziale delle Istituzioni scolastiche autonome, la deliberazione relativa alla determinazione dei criteri e dei limiti per lo l’affidamento da parte del Dirigente scolastico degli appalti per la fornitura di beni, la prestazione di servizi e l’esecuzione di lavori di importo superiore a 10.000,00 euro;
- VISTA** la normativa vigente per le stazioni appaltanti pubbliche prevista dal D.lgs. 18 aprile 2016 n.50, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 19 aprile 2017 n.56, in materia di affidamenti di lavori, servizi e forniture e dalla legge 55/2019 di conversione con modificazioni del D.L. 32/2019 (cd. Decreto Sblocca Cantieri);
- VISTE** le Linee Guida A.N.AC. n. 4, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate con delibera n. 206 del 1° marzo 2018;

**DELIBERA**

Il seguente regolamento per l’attività negoziale dell’Istituzione Scolastica volta all’affidamento di lavori, servizi e forniture.

## **Art. 1 - Principi**

Il Dirigente Scolastico garantisce che le procedure negoziali dell'istituzione scolastica volte all'affidamento di lavori, servizi e forniture avvengano nel rispetto dei principi, indicati all'articolo 30 comma 1 del decreto legislativo 50/16, di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione e parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione.

## **Art. 2 - Funzioni e poteri del dirigente scolastico nell'attività negoziale**

**(art. 44 D.I. 129/2018)**

Il Dirigente Scolastico svolge l'attività negoziale necessaria all'attuazione del P.T.O.F. e del Programma Annuale, nel rispetto delle deliberazioni del Consiglio d'istituto assunte ai sensi dell'articolo 45. Nello svolgimento dell'attività negoziale, il Dirigente Scolastico si avvale della attività istruttoria del D.S.G.A. Il Dirigente Scolastico può delegare lo svolgimento di singole attività negoziali al D.S.G.A. o a uno dei propri collaboratori individuati in base alla normativa vigente.

Al D.S.G.A. compete, comunque, l'attività negoziale connessa alla gestione del fondo economale di cui all'articolo 21.

Nel caso in cui non siano reperibili tra il personale dell'istituto specifiche competenze professionali indispensabili al concreto svolgimento di particolari attività negoziali, il Dirigente, nei limiti di spesa del relativo progetto e sulla base dei criteri e dei limiti di cui all'articolo 45, comma 2, lettera *h*) , può avvalersi dell'opera di esperti esterni.

## **Art. 3 - Competenze del Consiglio d'istituto nell'attività negoziale**

**(art 45 D.I. 129/ 2018)**

Ai sensi del primo comma dell'art 45 del D.I. 129/2018 il Consiglio d'istituto **delibera in ordine:**

- a) all'accettazione e alla rinuncia di legati, eredità e donazioni;
- b) alla costituzione o compartecipazione ad associazioni o fondazioni;
- c) all'istituzione o compartecipazione a borse di studio;
- d) all'accensione di mutui e in genere ai contratti di durata pluriennale, tenendo conto che l'impegno complessivo annuale per il rimborso dei mutui non può eccedere, sommato all'impegno per canoni di contratti di locazione finanziaria, il quinto della media dei trasferimenti ordinari dello Stato nell'ultimo triennio e che la durata massima dei mutui è quinquennale;
- e) all'alienazione, trasferimento, costituzione, modificazione di diritti reali su beni immobili appartenenti alla istituzione scolastica, previa verifica, in caso di alienazione di beni pervenuti per effetto di successioni a causa di morte e di donazioni, della mancanza di condizioni ostative o disposizioni modali che impediscano la dismissione del bene;
- f) all'adesione a reti di scuole e consorzi;
- g) all'utilizzazione economica delle opere dell'ingegno e dei diritti di proprietà industriale;

- h) alla partecipazione dell'istituzione scolastica ad iniziative che comportino il coinvolgimento di agenzie, enti, università, soggetti pubblici o privati;
- i) alla coerenza, rispetto alle previsioni del P.T.O.F. e del programma annuale, delle determinazioni a contrarre adottate dal dirigente per acquisizioni di importo superiore alla soglia comunitaria. Tale delibera del Consiglio d'istituto deve essere antecedente alla pubblicazione del bando di gara o trasmissione della lettera di invito;
- j) all'acquisto di immobili, che può essere effettuato esclusivamente con fondi derivanti da attività proprie dell'istituzione scolastica, ovvero a seguito di legati, eredità e donazioni.

Ai sensi del secondo comma dell'art 45 del D.I. 129/2018 al Consiglio d'istituto **spettano le deliberazioni relative alla determinazione**, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, **dei criteri e dei limiti** per lo svolgimento, da parte del Dirigente scolastico, delle seguenti attività negoziali:

- a) affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, di importo superiore a 10.000,00 euro;
- b) contratti di sponsorizzazione, per i quali è accordata la preferenza a soggetti che, per finalità statutarie e/o attività svolte abbiano in concreto dimostrato particolare attenzione e sensibilità nei confronti dei problemi dell'infanzia e della adolescenza. È fatto divieto di concludere accordi di sponsorizzazione con soggetti le cui finalità ed attività siano in contrasto, anche di fatto, con la funzione educativa e culturale della scuola;
- c) contratti di locazione di immobili;
- d) utilizzazione da parte di soggetti terzi di locali, beni o siti informatici, appartenenti alla istituzione scolastica o in uso alla medesima;
- e) convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola e degli alunni per conto terzi;
- f) alienazione di beni e servizi prodotti nell'esercizio di attività didattiche o programmate a favore di terzi;
- g) acquisto ed alienazione di titoli di Stato;
- h) contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti;
- i) partecipazione a progetti internazionali;
- j) determinazione della consistenza massima e dei limiti di importo del fondo economale di cui all'articolo 21.

Nei casi specificamente individuati dai commi 1 e 2 dell'art 45 del D.I. 129/2018, l'attività negoziale è subordinata alla previa deliberazione del Consiglio d'istituto. In tali casi, il Dirigente Scolastico non può, inoltre, recedere, rinunciare o transigere se non previamente autorizzato dal Consiglio d'Istituto.

#### **Art. 4 - Strumenti di acquisto e di negoziazione (art 46 D.I. 129/2018)**

Per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, le istituzioni scolastiche, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, anche in relazione al sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, ricorrono agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, messi a disposizione da Consip S.p.A., secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative in materia di contenimento della spesa. Fermo restando l'obbligo di acquisizione in forma centralizzata previsti dalla normativa vigente, le istituzioni scolastiche possono, altresì, espletare procedure di affidamento in forma associata, mediante la costituzione di reti di scuole o l'adesione a reti già esistenti ai sensi dell'articolo 47, ovvero espletare procedure di affidamento in via autonoma anche in relazione al sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione.

Allo scopo di minimizzare i tempi ed il lavoro delle risorse professionali impegnate nell'attività amministrativa strumentale all'acquisizione di beni/servizi e affidamento di lavori, si prevede di effettuare, in applicazione dell'art. 45 del D.I. 129/2018 e della normativa vigente in tema di appalti pubblici:

- a) prioritaria verifica dell'eventuale esistenza e validità di **Convenzioni Consip** conformi al servizio/fornitura/lavoro che il Dirigente scolastico ha determinato di acquisire/affidare al fine della realizzazione del Programma Annuale in conformità al P.T.O.F.;
- b) indagine nel **Mercato Elettronico della P.A. (MEPA)** per determinare un prezzo di riferimento da utilizzare per l'eventuale Ordine di Acquisto/Trattativa diretta nel MEPA o per l'eventuale acquisto al di fuori del MEPA ad un costo minore per l'Amministrazione appaltante;
- c) consultazione **dei fornitori di fiducia dell'istituto**. Gli elenchi di operatori, distinti per categoria merceologica, ai quali attingere per l'individuazione degli operatori a cui trasmettere le lettere di invito per una singola attività negoziale o per la durata dell'intero anno scolastico vengono costituiti attraverso la preventiva emanazione di un avviso pubblico per raccogliere le manifestazioni di interesse proposte dagli operatori economici che si dichiarano disponibili ad essere interpellati per la fornitura di beni o servizi e per la realizzazione di lavori.

#### **Art. 5 - Accordi di rete per gli affidamenti e gli acquisti (art 47 D.I. 129/2018)**

Gli accordi di rete aventi ad oggetto la gestione comune di funzioni ed attività amministrativo-contabili, ovvero la gestione comune delle procedure connesse agli affidamenti di lavori, beni e servizi e agli acquisti possono espressamente prevedere la delega delle relative funzioni al dirigente dell'istituzione scolastica individuata quale «capofila», che, per le attività indicate nel singolo accordo ed entro i limiti stabiliti dal medesimo, assume, nei confronti dei terzi estranei alla pubblica amministrazione, la rappresentanza di tutte le istituzioni scolastiche che ne fanno parte e le connesse responsabilità.

Le scritture contabili delle istituzioni scolastiche sono autonome e separate anche a seguito della conclusione o dell'adesione ad un accordo di rete di cui al comma 1.

Restano, in ogni caso, fermi gli obblighi e le responsabilità di ciascun dirigente scolastico connessi all'applicazione delle disposizioni contenute nel d.i. 129/2018, nonché quelli relativi alla disciplina vigente in materia di responsabilità dirigenziale e valutazione della dirigenza.4

#### **Art. 6 - Pubblicità, attività informative e trasparenza dell'attività contrattuale**

Ai sensi dell'art.48 del D.I. 129/2018 i contratti e le convenzioni conclusi sono messi a disposizione del Consiglio d'istituto, sono pubblicati nel Portale unico dei dati della scuola (*attualmente ancora non istituito dal Ministero*), nonché inseriti nel sito internet dell'istituzione medesima, sezione amministrazione trasparente. Il Dirigente scolastico provvede ad aggiornare semestralmente il Consiglio d'istituto in merito ai contratti affidati dall'istituzione scolastica nel periodo di riferimento e agli altri profili di rilievo inerenti all'attività negoziale.

È assicurato l'esercizio del diritto di accesso degli interessati alla documentazione inerente l'attività contrattuale svolta o programmata, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.

Il D.S.G.A. provvede alla tenuta della predetta documentazione ed alla sua conservazione con le modalità di cui all'articolo 42 del D.I. 219/2018.

Il rilascio delle copie della documentazione in favore dei membri del Consiglio d'istituto e degli altri organi dell'istituto è gratuito ed è subordinato ad una richiesta nominativa e motivata.

L'attività negoziale delle istituzioni scolastiche è soggetta agli obblighi di trasparenza previsti dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e dalla ulteriore normativa vigente.

#### **Art 7 - Responsabile Unico del Procedimento**

In relazione alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture il Dirigente Scolastico a norma dell'art. 3 e 26 del D.Lgs 50/2016 assume la qualifica di Responsabile Unico del procedimento (RUP). Qualora il Dirigente deleghi un Responsabile del procedimento questo risponde direttamente della corretta esecuzione delle procedure.

#### **Art. 8 - Limiti di valore per la scelta delle procedure**

L'art. 35 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 prevede, ai fini dell'applicazione del Codice dei contratti pubblici, le soglie di rilevanza comunitaria, che sono soggette ad aggiornamento periodico ed automatico con appositi provvedimenti adottati dalla Commissione Europea.

I limiti di soglia attualmente previsti dai regolamenti UE (in vigore dal 1 gennaio 2020) si intenderanno autonomamente adeguati alle nuove soglie che saranno individuate dalla Commissione europea.

## **Art.9 - Scelta del contraente per tipologia di procedura**

### **1. Affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria.**

Ritenuto che l'espletamento in via autonoma delle procedure negoziali dell'istituto non possa prescindere dall'ottimizzazione dei tempi e delle risorse impiegate, nell'ottica della piena attuazione dell'efficacia e dell'economicità dell'azione amministrativa si delibera che tutte le attività negoziali da espletare in via autonoma dal Dirigente Scolastico finalizzate all'affidamento di lavori, servizi e forniture per importi sotto la soglia di rilevanza comunitaria prevista per le istituzioni scolastiche - (139.00,00 euro dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2021) - si uniformino con quanto in materia previsto dal D.lgs.18 aprile 2016 n.50.

Per affidamenti di modico valore, ad esempio inferiori a 1.000 euro, o per affidamenti effettuati nel rispetto del presente regolamento, che tiene conto dei principi comunitari e nazionali in materia di affidamento di contratti pubblici, la motivazione della scelta dell'affidatario diretto può essere espressa in forma sintetica, anche richiamando il regolamento stesso nella determina a contrarre redatta in modo semplificato.

**a) affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 10.000,00 euro, IVA esclusa, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici.** In tal caso il Dirigente scolastico individuerà l'operatore economico affidatario tramite indagine di mercato da svolgere con le modalità ritenute più opportune tra le seguenti: *comparazione dei listini di mercato anche su siti web, comparazione di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe, analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni, consultazione dei prezzi praticati su cataloghi elettronici della Pubblica amministrazione (Mepa) o qualora lo ritenga opportuno tramite confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici;*

**b) affidamento di lavori, servizi e forniture di importo superiore a 10.000,00 euro e inferiore a 40.000,00 euro, IVA esclusa, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici.** In tal caso il dirigente scolastico individuerà l'operatore economico affidatario tramite indagine di mercato da svolgere **preferibilmente** tramite *consultazione dei prezzi praticati su cataloghi elettronici della Pubblica amministrazione all'interno del mercato elettronico della pubblica amministrazione (Mepa) e confronto dei preventivi di spesa forniti da almeno due operatori economici;*

**c) affidamento di servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore a 139.000,00 euro, IVA esclusa, mediante affidamento diretto previa valutazione di almeno cinque operatori economici, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti.** In tal caso il dirigente scolastico individuerà l'operatore economico affidatario mediante il *confronto dei preventivi di spesa forniti da almeno cinque*

*operatori economici da svolgere preferibilmente tramite RDO -Richiesta di offerta - all'interno del mercato elettronico della pubblica amministrazione (Mepa);*

**d) affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore a 150.000,00 euro, IVA esclusa, mediante affidamento diretto previa valutazione di almeno tre preventivi individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti.** In tal caso il Dirigente scolastico individuerà l'operatore economico affidatario mediante il confronto dei preventivi di spesa forniti da **almeno tre operatori economici** da **svolgere preferibilmente tramite RDO - Richiesta di offerta all'interno del mercato elettronico della pubblica amministrazione (Mepa);**

**e) affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 150.000,00 euro e inferiore a 350.000,00 euro, IVA esclusa, mediante procedura negoziata senza bando** previa consultazione, **ove esistenti, di almeno dieci operatori economici, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti;**

**f) affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 350.000,00 euro e inferiore a 1.000.000,00 euro, IVA esclusa, mediante procedura negoziata senza bando** previa consultazione, **ove esistenti, di almeno quindici operatori economici, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti;**

## **2. Affidamento di lavori, servizi e forniture di importo superiore alla soglia di rilevanza comunitaria.**

Per le fasce di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea **il Consiglio di Istituto**, ai sensi dell'Art. 45 c. 1 del D.l. 129/2018, esprime la propria deliberazione, **per ogni singolo atto negoziale**, in merito alla coerenza, rispetto alle previsioni del P.T.O.F. e del Programma Annuale, delle determinazioni a contrarre adottate dal Dirigente Scolastico, contenenti la procedura ed il criterio di aggiudicazione da adottare.

Tale deliberazione deve essere successiva alla determinazione a contrarre del DS e antecedente alla pubblicazione del bando di gara o trasmissione della lettera di invito.

Le procedure previste dal D.lgs. 18 aprile 2016 n.50 sono le seguenti:

**a) affidamento di servizi e forniture di importo pari o superiore a 139.000,00 euro, IVA esclusa, mediante procedure ordinarie di rilevanza comunitaria;**

**b) affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 1.000.000,00 euro, IVA esclusa, mediante procedura aperta;**

**c) affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 1.000.000,00 e inferiore a 5.350.000,00 euro, IVA esclusa, mediante procedure ordinarie di rilevanza comunitaria.**

## Art.10 – Requisiti dei fornitori

Il fornitore deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016 nonché dei requisiti minimi, come declinati dalle Linee Guida ANAC, di:

- a) idoneità professionale. In proposito, potrebbe essere richiesto all'operatore economico di attestare l'iscrizione al Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato o ad altro Albo, ove previsto, capace di attestare lo svolgimento delle attività nello specifico settore oggetto del contratto;
- b) capacità economica e finanziaria. Al riguardo, potrebbe essere richiesta la dimostrazione di livelli minimi di fatturato globale, proporzionati all'oggetto dell'affidamento tali da non compromettere la possibilità delle micro, piccole e medie imprese di risultare affidatarie. In alternativa al fatturato, per permettere la partecipazione anche di imprese di nuova costituzione, può essere richiesta altra documentazione considerata idonea, quale un sufficiente livello di copertura assicurativa contro i rischi professionali;
- c) capacità tecniche e professionali, stabiliti in ragione dell'oggetto e dell'importo del contratto, quali a titolo esemplificativo, l'attestazione di esperienze maturate nello specifico settore, o in altro settore ritenuto assimilabile, nell'anno precedente o in altro intervallo temporale ritenuto significativo ovvero il possesso di specifiche attrezzature e/o equipaggiamento tecnico.

A fronte di operatori economici parimenti qualificati sotto il profilo delle capacità tecnico/professionali, l'istituto può indicare quale criterio preferenziale di selezione indici oggettivi basati su accertamenti definitivi concernenti il rispetto dei tempi e dei costi nell'esecuzione dei contratti pubblici, ovvero i criteri di cui all'art. 83, comma 10, del d.lgs.50/16.

## Art.11 - Principio di rotazione

Ai sensi dell'art. 36 del Dlgs 50/2016 e del combinato-disposto dalle linee guida ANAC n° 4 approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, in ossequio al **principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, è di norma vietato l'affidamento nei confronti del contraente uscente e dell'operatore economico invitato e non aggiudicatario nel precedente affidamento**, in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese.

Il principio si applica con riferimento **all'affidamento immediatamente precedente** a quello di cui si tratta **per commessa rientrate stesso settore merceologico o stesso settore di servizi**. Il rispetto di tale principio fa sì che l'affidamento al contraente uscente o all'operatore economico invitato e non affidatario nel precedente affidamento abbiano **carattere eccezionale e richiedano un onere motivazionale**. In particolare, negli **affidamenti diretti** il riaffidamento all'uscente può essere motivato in considerazione della riscontrata effettiva assenza di alternative, del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte, nel rispetto

dei tempi e dei costi pattuiti), in ragione della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di riferimento, anche tenendo conto della qualità della prestazione.

Negli **affidamenti di importo inferiore a 1.000,00 euro**, è consentito **derogare** al principio di rotazione, **con scelta, sinteticamente motivata**, contenuta nella **determinazione a contrarre** o in atto equivalente che fa riferimento all'aspettativa, desunta anche da precedenti rapporti contrattuali o da altre ragionevoli circostanze, circa l'affidabilità dell'operatore economico e l'idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso.

Nell'ambito delle **procedure negoziate** in base al principio di rotazione, il reinvio al contraente uscente o all'operatore economico invitato e non affidatario nel precedente affidamento devono **avere carattere eccezionale e richiedono un onere motivazionale stringente**. La motivazione circa l'affidamento al candidato invitato alla precedente procedura selettiva, e non affidatario, deve tenere conto **dell'aspettativa, desunta da precedenti rapporti contrattuali** o da altre ragionevoli circostanze, circa **l'affidabilità dell'operatore economico e l'idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso**.

In ogni caso, **la rotazione non si applica** laddove il nuovo affidamento avvenga tramite **procedure ordinarie o comunque aperte al mercato**, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite dal Codice dei contratti pubblici ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione.

### **Art. 12 - Contratti di prestazione d'opera**

L'istituzione scolastica può avvalersi dell'opera di **esperti esterni** al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e sperimentazione, stipulando **contratti di prestazione d'opera con esperti esterni per particolari attività ed insegnamenti** (ai sensi dell'art. 43 comma 3 del D.I. 129/2018), nonché nel caso in cui non siano reperibili tra il personale dell'istituto specifiche competenze professionali indispensabili al concreto svolgimento di particolari attività negoziali, nei limiti di spesa del relativo progetto e sulla base dei criteri e dei limiti di cui all'articolo 45, comma 2, lettera h (ai sensi dell'art. 44 comma 4 del D.I. 129/2018).

**Il consiglio d'istituto** ai sensi dell'articolo 45, comma 2, lettera h del D.I. 129/2018 **individua** i seguenti **criteri e limiti** della procedura volta al conferimento di incarichi di prestazione d'opera con esperti esterni:

- a.** l'oggetto della prestazione deve rientrare nelle competenze attribuite dall'ordinamento all'Amministrazione precedente ed essere funzionale alla realizzazione di obiettivi e progetti specifici e determinati di ampliamento e/o arricchimento dell'offerta formativa previste dal POFT, nonché alla realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione. La

prestazione richiesta può essere finalizzata allo svolgimento di compiti e/o attività previste obbligatoriamente da disposizioni di legge e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'Amministrazione;

- b. devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della prestazione;
- c. **l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno mediante avviso da pubblicare sul sito istituzionale della scuola per almeno 7 giorni consecutivi;**
- d. la scuola all'esito negativo della selezione interna può fare ricorso all'istituto delle collaborazioni plurime, di cui all'art.35 del CCNL 29-11-2007 per i docenti e all'art. 57 del CCNL 29-11-2007 per il personale Ata. Tali collaborazioni non comportano esoneri, anche parziali, nelle scuole di titolarità/servizio e devono essere autorizzate dal dirigente scolastico della scuola di appartenenza. In questi casi i compensi saranno quelli previsti dalle tabelle relative alle misure del compenso orario lordo spettante al personale docente per prestazioni aggiuntive all'orario d'obbligo allegate al C.C.N.L. Scuola;
- e. L'affidamento dell'incarico deve avvenire previa acquisizione dell'autorizzazione da parte dell'amministrazione di appartenenza dell'esperto, se dipendente pubblico, in applicazione dell'art.53 del D.Lgs. 165/2001;
- f. la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
- g. non è ammesso il rinnovo, l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili all'esperto, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico;
- h. **L'avviso pubblico rivolto al personale esterno** alla scuola deve essere pubblicato sul sito istituzionale per **almeno 15 giorni** consecutivi e deve indicare l'oggetto, il luogo, la durata, il compenso (espresso al lordo stato onnicomprensivo) e la modalità di realizzazione dell'incarico nonché degli specifici requisiti culturali e professionali richiesti. Nel medesimo avviso andranno indicate le modalità e i termini per la presentazione delle istanze e dei curricula vitae, nonché i criteri attraverso i quali sarà effettuata la comparazione;
- i. Per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico occorre:
  - essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea, salvo casi particolari da motivare;
  - godere dei diritti civili e politici;
  - non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
  - essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
  - essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione

universitaria strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di prestazione d'opera occasionale per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore;

**j.** La procedura comparativa sarà effettuata dal Dirigente scolastico che potrà essere coadiuvato da apposita commissione, dallo stesso nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle candidature. La valutazione comparativa, sarà effettuata sulla base dell'assegnazione di un punteggio, da specificare nelle singole procedure di selezione, che tenga conto almeno delle seguenti voci:

- Titoli di studio attinenti il settore di riferimento (laurea magistrale o specialistica);
- Titoli specifici attinenti il settore di riferimento (master o specializzazioni);
- Abilitazioni o iscrizioni ad albi professionali;
- Corsi di formazione attinenti il settore di riferimento;
- Esperienze professionali pregresse attinenti il settore di riferimento;
- Certificazioni informatiche e linguistiche;
- Proposta progettuale;
- Colloquio a discrezionalità del Dirigente scolastico;

**k.** In caso di parità di punteggio è preferito il candidato più giovane di età;

**l.** L'incarico sarà conferito, in presenza dei requisiti richiesti, anche nel caso di un concorrente unico;

**m.** Entro 20 giorni consecutivi successivi al termine per la presentazione delle candidature previsto nell'Avviso/Bando, il Dirigente scolastico pubblica sul sito dell'Istituto le graduatorie degli aspiranti esperti, verso cui è ammesso ricorso da parte degli interessati nei successivi 7 giorni consecutivi, se non diversamente espresso nell'Avviso/Bando.

In caso di assenza di ricorsi, le graduatorie si intendono definitive. Diversamente, i ricorsi saranno esaminati entro 7 giorni consecutivi dalla scadenza del termine per la presentazione dei ricorsi ed entro lo stesso termine sarà pubblicata la graduatoria definitiva degli aspiranti esperti sul sito dell'Istituto;

**n.** I compensi sono da intendersi sempre onnicomprensivi di tutti gli oneri di legge, nonché di ogni spesa sostenuta per l'espletamento dell'incarico, e sono stabiliti in riferimento:

- alle tabelle relative alle misure del compenso orario lordo spettante al personale docente per prestazioni aggiuntive all'orario d'obbligo allegate al C.C.N.L. Comparto Scuola vigente al momento della stipula del Contratto di Incarico;

- alle misure dei compensi per attività di aggiornamento di cui al D.I. 12 ottobre 1995, n.326;
- a compensi forfetari, ove più convenienti all'istituzione scolastica e/o per particolari prestazioni professionali;
- agli importi stabiliti dai regolamenti e linee guida degli enti erogatori per progetti finanziati con fondi comunitari o per altri specifici progetti.

La natura giuridica del rapporto che s'instaura con l'incarico di collaborazione è quella di rapporto privatistico qualificato come prestazione d'opera intellettuale. La disciplina che lo regola è, pertanto, quella stabilita dagli artt.2222 e seguenti del codice civile.

Il Dirigente Scolastico o suo delegato verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico. Qualora i risultati delle prestazioni del collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il Dirigente può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati, entro un termine stabilito, ovvero può risolvere il contratto per inadempienza. Qualora i risultati siano solo parzialmente soddisfacenti e non vengano integrati, il Dirigente, sulla base dell'esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.

#### **Art. 13 – Entrata in vigore e validità**

Il presente Regolamento entra in vigore alla data di sua formale approvazione da parte del Consiglio di Istituto e contestuale pubblicazione nella sezione amministrazione trasparente del sito d'istituto.

Ha validità fino all'approvazione di un nuovo regolamento.

**Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le norme contenute nelle vigenti disposizioni nazionali e comunitarie in materia.**

Il Dirigente può, con propria determina, integrare il presente documento nei casi urgenti e non contemplati dallo stesso.

Il Dirigente Scolastico

**Sara La Rocca**

Approvato dal Consiglio d'istituto

Delibera n. 24 del 03/09/2020